

## **LA RESISTENZA ALLE LEGGI INGIUSTE - SECONDO LA DOTTRINA CATTOLICA di Padre Andrea Oddone, S.J.**

Pubblicato su La Civiltà Cattolica, Vol. III, quaderno 2258, Roma, 1944

### **Prima Parte**

L'ubbidienza leale al potere civile è per il cittadino un dovere, che deriva dalla stessa legge naturale. Diritto e dovere sono infatti termini correlativi. Quando la legge naturale concede all'autorità politica il diritto di comandare, impone nello stesso tempo ai sudditi il dovere di ubbidire, non potendo il diritto di una parte esistere senza il dovere dell'altra.

**Ma il dovere dell'ubbidienza ha dei limiti nel suo esercizio, limiti che l'autorità deve rispettare, affinché si ottenga l'armonia e l'equilibrio sociale e l'ubbidienza non sia avvilita e snaturata nel suo concetto.**

**Al Cristianesimo soprattutto spetta il merito di avere determinato con chiarezza e precisione questi limiti.**

**La dottrina del Vangelo, proclamando i doveri dei cittadini verso l'autorità, affermava pure i loro doveri.** Bisogna ubbidire all'autorità, affinché essa possa compiere la sua missione; ma l'ubbidienza deve essere decorosa e nobile, come si addice ad una virtù, deve mantenersi nel giusto mezzo ugualmente distante dagli atteggiamenti servili delle anime abbiette, sempre disposte all'adulazione, sempre pronte a curvarsi davanti ai capricci del potere politico, e dalle irrequietezze degli spiriti ribelli, sempre in opposizione alle misure stabilite dalla legittima autorità.

**Non ubbidienza adulatrice né superbia indocile; non partito preso di approvare tutto, né partito preso di tutto criticare**, ma sottomissione docile alle prescrizioni legittime dell'autorità, ma resistenza ferma e risoluta alle sue leggi quando esse attentino alle libertà individuali inviolabili, ai diritti imprescrittabili della coscienza e di Dio.

Ecco il pensiero cattolico quale risulta dagli insegnamenti del Vangelo e del magistero ecclesiastico. La Chiesa predica ai sudditi il rispetto alle legittime autorità e l'ubbidienza alle giuste leggi; ma avverte pure i poteri pubblici che vi sono delle barriere, oltre le quali essi non possono andare senza perdere ogni diritto all'ubbidienza dei loro sudditi.

L'insegnamento cristiano comanda innanzi tutto ai sudditi l'ubbidienza come un dovere di coscienza, nel nome stesso dell'autorità divina.

Le parole della Scrittura sono a questo riguardo precise e categoriche. «Rendete a Cesare, dice Gesù Cristo, ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio (1).

S. Paolo, facendo eco alle parole del Maestro, scrive: «**Ogni persona sia soggetta alle autorità costituite... E' necessario ubbidire non solo per timore del castigo, ma anche per motivo di coscienza**» (2). Egli ingiunge espressamente a Timoteo di far pregare «per il re e per tutti coloro che tengono il potere» (3). A Tito prescrive di predicare ai cristiani l'ubbidienza ai poteri stabiliti: «Raccomanda loro che siano soggetti alle autorità costituite» (4).

Non meno esplicito è il comando di S. Pietro: «Siate soggetti, per riguardo a Dio, ad ogni autorità umana, così al re come a colui che possiede l'autorità suprema, tanto ai governatori quanto ai suoi delegati per punire i malfattori e onorare i buoni. Questa è la volontà di Dio» (5).

E si noti che la sottomissione veniva inculcata ai cristiani non solo, quando le autorità civili li rispettavano, quando Roma simboleggiava, nelle province, l'ordine, la giustizia, la libertà, e S. Paolo non aveva che a lodarsi dei magistrati romani incontrati sul suo

cammino, ma anche quando erano fatti segno ad abusi e vessazioni e infierivano le persecuzioni contro la Chiesa.

**Le disposizioni del potere verso la Chiesa cambiavano, ma non cambiava l'insegnamento della Chiesa intorno all'obbligo dell'ubbidienza all'autorità politica.**

Quest'insegnamento divino e apostolico non si smentisce mai lungo i secoli cristiani, ma si tramanda con perenne fedeltà negli scritti degli Apologisti, dei Padri e dei Dottori, negli atti del magistero ecclesiastico, e risuona solenne nella voce dei successori degli Apostoli, i Romani Pontefici.

S. Giustino ricordava agli imperatori, con nobiltà e sincerità di linguaggio, che i cristiani dimostravano in ogni cosa un'esatta sottomissione agli ordini emanati dall'autorità, «cercando di pagare i tributi e le tasse prima di ogni altro, a coloro che hanno la missione di riceverle» (6), e riservandosi una sola libertà, quella della retta coscienza.

«Noi adoriamo un Dio solo, aggiungeva, ma in tutto il resto vi ubbidiamo con gioia riconoscendovi come re e capi degli uomini e domandando con le nostre preghiere che con il supremo potere otteniate anche un'anima retta» (7).

E l'Apologista poteva giustamente conchiudere che i cristiani «sono i sudditi più devoti dello Stato e anche i suoi più utili aiuti, quelli che insegnano che nessuno sfugge all'occhio di Dio, il cattivo, l'ambizioso, il cospiratore, come pure l'uomo virtuoso, e che tutti ricevono un castigo eterno secondo le loro opere» (8).

Oggi, come sempre nel passato, la Chiesa afferma che «è sacro per i cristiani il nome dell'autorità, nella quale, anche quando è impersonata in un uomo indegno, essi riconoscono una certa immagine e somiglianza della maestà divina e stimano essere giusto e doveroso il rispetto alle leggi, imposto non dalla forza e dalle minacce, ma dalla coscienza del dovere» (9).

**Ai cristiani dei nostri tempi la Chiesa ripete invariato il precetto che gli Apostoli davano ai cristiani dei primi tempi:** «I cittadini siano soggetti e ubbidienti ai principi come a Dio non tanto per timore delle pene, quanto per riverenza alla maestà, non già per motivo di adulazione, ma per coscienza di dovere» (10).

**Ma il dovere dell'ubbidienza ha dei limiti, che sono segnati dall'esatta nozione del fine dell'autorità e dalla natura delle leggi da essa emanate.** Lo scopo dell'autorità è il bene sociale, cioè il bene di tutti e di ciascuno, lo sviluppo più compiuto delle facoltà umane, una più grande somma di felicità e di virtù mediante l'azione comune sotto una direzione comune. L'autorità quindi non può legiferare a capriccio, fuori dell'ambito della prosperità pubblica e dell'esigenza morale di giustizia: tutto ciò che tende al male è evidentemente fuori del fine sociale e per conseguenza anche del diritto dell'autorità.

**Al di sopra delle leggi civili dettate dall'uomo, c'è la legge naturale, che il Creatore ha scritto nella coscienza di ogni uomo e che è la regola e il limite delle decisioni del potere.** Ogni legge civile riceve la sua moralità dall'essere conforme alle prescrizioni della legge naturale, ai suoi dettami immutabili e universali; perde invece la sua moralità, se non si fonda su questa base, se non germoglia da questa radice di giustizia (11).

La conformità delle leggi civili con la legge di natura o la loro discrepanza da essa, decide non solo della loro equità o ingiustizia, ma anche del loro valore o nullità. Qualunque legge umana, che sia difforme dalla legge naturale, che sia contraria ad altre leggi superiori, che non abbia di mira il bene comune, ma il bene privato, che violi i diritti inalienabili dei cittadini, della famiglia e della Chiesa, diviene una legge

ingiusta, perché è ingiusto tutto ciò che si oppone alla suprema legge della giustizia naturale.

**Ora una legge ingiusta è una legge nulla:** *lex iniusta non est lex*, e perciò non obbliga, perché nessuno può essere obbligato ad ubbidire all'ingiustizia comandata.

**Una legge ingiusta cessa infatti di essere una prescrizione ordinata secondo ragione per il bene della comunità**, *ordinatio rationis ad bonum commune*, e diviene un atto arbitrario, un atto di comando a capriccio. **Ma le leggi civili fatte ad arbitrio e per capriccio e che aggravano i cittadini senza pubblica necessità, non appartengono più all'ordine sociale, perché esigono quello che quest'ordine non prescrive, e perciò non possono avere né valore né forza obbligante.**

La legge ingiusta esce fuori dalla sfera del vero interesse del cittadino, impone quello che non è richiesto dalla reale necessità di raggiungere lo scopo della società e restringe senza bisogno la libertà naturale. Essa è dunque una violenza e una rapina, perché esige quanto non è dovuto.

**I governanti sono, secondo il pensiero di S. Paolo, «i ministri di Dio per il bene dei cittadini».** Ma se essi impongono una legge ingiusta, perdono questo loro titolo, perché non possono evidentemente rappresentare Dio ed essere da Lui delegati per il male e per l'ingiustizia. La loro autorità legislativa quindi viene privata dell'unico suo stabile fondamento su cui deve appoggiarsi e del vero e naturale principio donde attingere la forza delle leggi, affinché siano norme valevoli nell'ordine giuridico e impongano alla coscienza morale del cittadino un'obbligazione veramente efficace.

**La legge ingiusta non può pertanto pretendere l'ubbidienza del cittadino.**

Dobbiamo «rendere a Cesare ciò che è di Cesare», ma dobbiamo anche «rendere a Dio ciò che è di Dio». E se Cesare pretende di sostituirsi a Dio, se si arroga il diritto di prescrivere ciò che Dio proibisce o di proibire ciò che Dio comanda, noi abbiamo allora il dovere, e per conseguenza il diritto, di riconoscere la nostra ubbidienza. La ragione è perentoria. L'autorità pubblica riceve da Dio stesso il potere di comandare e di fare leggi. Nel comando ingiusto c'è una deviazione e un abuso dell'autorità. Sarebbe assurdo che Dio ci imponesse l'obbligo di coscienza di ubbidire alle leggi civili quando per compiere quest'atto fosse necessario contraddirsi ai suoi stessi ordini, quando l'ubbidienza all'autorità umana importasse la disubbidienza all'autorità divina.

Non possiamo nasconderci che ci fece veramente meraviglia e anche pena il vedere ultimamente, in un articolo del Corriere della Sera (24 maggio 1944 - Anno XXII) dal titolo *Disciplina*, misconosciuta e impugnata da V. Rolando Ricci questa norma fondamentale di etica naturale.

Lo scrittore, dopo aver osservato che con le nostre teorie si corre pericolo «di retrocedere alla teocrazia di Gregorio VII e di Bonifacio VIII, anzi persino a quella di Gelasio I», afferma:

- «Qualunque sia il motivo, anche soltanto spiritualissimo, da cui un cittadino sia persuaso a non ubbidire o peggio ad insorgere contro una legge che il governo emana, quel cittadino va considerato come un ribelle e trattato come tale. La di lui convinzione religiosa può essere tanto sublime da meritargli poi dalla Chiesa le palme del martirio; ma ciò non può impedire che nell'ora attuale del tempo su questa terra, egli non venga dichiarato un cattivo italiano e punito come tale, in quanto egli nuoce, con il suo comportamento pratico, all'interesse supremo del suo Paese. Conosco le riserve di Tommaso d'Aquino: *"principibus saecularibus in tantum homo obedire tenetur in quantum ordo iustitiae requirit. Et ideo si non habent iustum principatum, vel si iniusta praecipient, non*

*tenentur eis subditi obedire, nisi forte per accidens propter vitandum scandalum vel periculum*" (L'uomo è tenuto a obbedire ai governanti secolari nella misura in cui lo richiede l'ordine della giustizia. E quindi se non hanno un governo giusto, o se comandano ingiustamente, i loro sudditi non sono tenuti a obbedirgli, se non per caso, per evitare offesa o pericolo).

- E' superfluo che io professi la mia decisa negazione di una siffatta teoria, demolitrice, dalla base, di ogni disciplina politica e di ogni autorità di un Governo civile: ma nelle contingenze attuali nostre, posto che dalla non piena ubbidienza al governo deriverebbe evidentemente «periculum» per la Patria in guerra, parmi che anche i tomisti possono insegnare a tutti gli Italiani essere doverosa la più assoluta obbedienza a qualunque legge o comandamento del Governo d'Italia».

Tornaconto o servilismo di Stato?

**Né i tomisti né qualsivoglia persona onesta potranno mai aderire alle teorie del poco logico scrittore. Il diritto di resistere alle leggi civili evidentemente ingiuste è fuori di controversia non solo presso tutti i teologi cattolici, ma anche per ogni moralista che si lasci guidare dalla retta ragione** (12). I teologi cattolici si applicano piuttosto a determinare l'esercizio di questo diritto a circoscriverlo e a contenerlo nei limiti convenienti, affinché sia governato dalla ragione e non diventi un impeto di istinto cieco e incomposto (13). Ed è questa una precauzione tanto necessaria in questa materia quanto più gli uomini sono disposti a vedere eccessi di potere, dove questi eccessi non esistono affatto, e a considerarsi oppressi da una legge ingiusta, unicamente perché la logica impone loro qualche peso e li obbliga a qualche sacrificio in vista del bene comune.

Si aggiunga anche che, quando si tratta di allontanare e scuotere di dosso un male, l'uomo è tendenzialmente portato ad agire con violenza e ad appigliarsi a mezzi estremi.

Per procedere con ordine e chiarezza nel fissare l'atteggiamento pratico della coscienza morale del cittadino davanti ad una legge evidentemente abusiva e ingiusta, bisogna distinguere la resistenza passiva e la resistenza attiva.

La resistenza passiva non è altro che la semplice inosservanza delle leggi. Il cittadino resiste passivamente quando si astiene con deliberazione di sottomettersi alle prescrizioni tiranniche del legislatore e considera come inesistenti le sue esigenze o proibizioni, a dispetto di qualsiasi conseguenza penale.

La resistenza attiva importa invece un'opposizione positiva alla legge, un movimento per lo più organizzato per fare ostacolo all'applicazione effettiva della legge e combatterla. E ciò in due modi: o con mezzi legali o con la forza armata.

**Esaminiamo dapprima la questione della resistenza passiva.** Essa si presenta sotto due aspetti diversi, secondo che si tratta di leggi ingiuste, perché comandano qualcosa di peccaminoso in sé, qualche atto intrinsecamente cattivo, o di leggi ingiuste unicamente perché oltrepassano il diritto del legislatore, comandando egli, per esempio, una cosa a cui non ha diritto.

In questo secondo caso, quando cioè il legislatore impone ai cittadini una cosa che non è intrinsecamente cattiva, ma la impone ingiustamente, contro ogni diritto, come sarebbe l'obbligo di pagare un tributo non dovuto, la resistenza passiva è sempre permessa.

Ai cittadini è lecito non sottomettersi, perché la legge emanata non ha valore, non è legge, ma corruptio legis, secondo l'energica espressione di S. Tommaso.

**Qualche volta però una saggia prudenza potrà consigliare di adattarsi alle esigenze della legge ingiusta per evitare danni più gravi che non i rigori della stessa legge** (14).

Quest'atteggiamento di ubbidienza ad una legge ingiusta, che prescrive cose non intrinsecamente cattive, non è tuttavia imposto dalla legge ingiusta, ma dal pericolo dei mali che potrebbero derivare dalla disubbidienza; è piuttosto la legge naturale che in questo caso obbliga ad ubbidire.

Al contrario può anche accadere che speciali circostanze ci persuadano di usare del nostro diritto di resistenza. Se per esempio anteriori sottomissioni a leggi ingiuste non fecero che incoraggiare i legislatori a commettere nuove ingiustizie, tale fatto costituisce per i cittadini una ragione che li autorizza a trascurare i danni e i turbamenti sociali e impone loro l'obbligo di disubbidire.

**La resistenza passiva bene organizzata, e praticata da un gran numero di persone e da collettività e classi di cittadini, renderà qualche volta molto difficile l'applicazione di certe leggi e obbligherà il legislatore a ritirarle.** Spesso solenni bandi legislativi furono colpiti di impotenza e caddero in desuetudine, grazie all'astensione calcolata di persone e di gruppi, che il legislatore avrebbe voluto colpire.

**La resistenza passiva diventa invece sempre obbligatoria nel caso in cui si tratti di leggi che ordinano un'azione o un'omissione intrinsecamente cattiva.** Ad un comando, contrario alla legge naturale o alla legge positiva di Dio, non è mai lecito ubbidire.

L'insegnamento cattolico è chiarissimo su questo punto e non ammette alcuna distinzione tra obbligo giuridico e obbligo morale. Uno solo è l'obbligo vero: l'obbligo di coscienza la cui trasgressione è peccato (15).

«Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini» in queste parole pronunziate da S. Pietro davanti al Sinedrio, è tracciata la condotta che devono tenere i cattolici di fronte a leggi peccaminose (16).

**Così agirono gli Apostoli e, dietro il loro esempio, i martiri cristiani di tutti i secoli, che affrontarono i tormenti e la morte stessa anziché operare contro i dettami della retta coscienza.**

«Qualche volta, dice S. Agostino, le potenze della terra sono buone e temono Dio; altre volte esse non lo temono. Giuliano era un imperatore infedele a Dio, un apostata, un perverso, un idolatra. I soldati cristiani servirono questo imperatore infedele. Ma appena si trattava della causa di Gesù Cristo, più non conoscevano se non Colui che è nei cieli. Giuliano loro intimava di onorare gli idoli e incensarli: essi mettevano Dio al di sopra del principe» (17).

S. Tommaso esprime il pensiero dei teologi cattolici quando afferma risolutamente che «tales leges nullo modo observare licet»: **in nessun modo è permessa l'osservanza di leggi che vanno contro la retta coscienza** (18).

Il pensiero della Chiesa è riassunto magistralmente da Leone XIII nelle sue classiche Encicliche. Se si pretende, dice egli, **qualche cosa dai cittadini, che apertamente ripugni al diritto naturale o divino, essi non devono ubbidire**, «perché in tutte le cose nelle quali si viola la legge di natura o la volontà di Dio, è ugualmente iniquità tanto il comandarle quanto l'eseguirle. L'autorità è nulla quando non vi è giustizia» (19). E altrove ripete: «Quando manchi il diritto di comandare o il comando si opponga alla ragione, alla legge eterna, al comando divino, allora il disubbidire agli uomini per ubbidire a Dio, diventa un dovere» (20).

E più fortemente ancora insiste nella Enciclica Sapientiae Christianae: «**Se le leggi dello Stato apertamente siano contrarie al diritto divino, se impongano offese alla Chiesa e contrastino con i doveri religiosi, o manomettano l'autorità di Gesù Cristo nel suo Vicario, allora è dovere il resistere, è colpa l'ubbidire**» (21).

Gli stessi popoli pagani riconobbero, per mezzo dei loro più autorevoli interpreti, questa verità. Sofocle ci tramanda l'episodio di Antigone, la quale si rifiuta di eseguire l'ordine di Creonte che le proibiva di seppellire il fratello Polinice, perché tale comando era contrario alla legge naturale e al volere eterno degli dèi. «Queste tue leggi, dice Antigone al sovrano, non furono proclamate né da Giove né dalla giustizia coabitatrice delle divinità infernali... Ed io non pensavo che i decreti di un mortale, come sei tu, potessero avere tanta forza da prevalere contro le leggi non scritte, opera immortale degli dei. Perché queste leggi non sono né di oggi né di ieri, ma sempre esistono e vivono, o nemmeno si conosce la loro origine. Dovevo io, per timore delle minacce di un uomo, trasgredire queste leggi e incorrere nella vendetta degli dèi?» (22).

Socrate, nella sua difesa, afferma che l'attività del suo insegnamento è una vocazione impostagli da Dio, al quale egli non può mostrarsi infedele per ubbidire a leggi umane.

**Secondo Cicerone, la legge naturale non può essere abolita o eliminata da alcun voto del senato o da qualsiasi plebiscito, ad essa devono sottostare tutti i popoli di tutti i tempi** (23).

In generale dalla sapienza profana antica si riteneva come massima suprema quella di «ubbidire a Dio» e di non fare nulla, anche nella vita pubblica, che si opponesse alla volontà degli dèi» (24).

Poiché dunque **il potere della legge civile sull'uomo non è assoluto, ma ha per limite la legge naturale**, così non può essere assoluta neppure l'ubbidienza che il cittadino deve all'autorità. Dove la legge umana è giunta al limite del suo potere, dove la vita interna dello spirito dispone di libertà innata, là trova il suo termine l'ubbidienza politica.

Perciò, ripetiamolo, la resistenza passiva ad una legge umana che contraddice al diritto naturale, è giusta e può essere un dovere.

**Più complessa appare la questione della resistenza attiva**, non tanto dal punto di vista teoretico quanto nel suo esercizio e nella sua pratica attuazione. Essa può prendere, come abbiamo detto, due forme diverse, può essere cioè legale o violenta. Conviene studiarle separatamente.

La resistenza legale si compie sul terreno e nell'ambito delle leggi, **con mezzi onesti**, in quei modi che sono permessi dai poteri pubblici. Non può sorgere alcun dubbio sulla legittimità e spesso sul dovere di tale resistenza. E' legittimo e doveroso cercare d'impedire o di eliminare le ingiustizie della legge, con pubbliche riunioni, con petizioni e proteste, con energico interessamento elettorale, ricorrendo anche, quando è possibile, ai tribunali. La stampa quotidiana e periodica, gli articoli di giornali e gli opuscoli di propaganda, sono mezzi di una speciale efficacia per illuminare l'opinione pubblica, per far conoscere il carattere iniquo della legge e mostrare gli effetti funesti alla pace della società, alla libertà degli individui, alla religione e alla morale.

Purtroppo non di rado il trionfo di una legge ingiusta e la conseguente oppressione di un popolo sono dovuti all'indifferenza e all'inerzia dei cittadini che non sanno o non vogliono organizzarsi e lottare, che rifuggono per timore e viltà dall'affrontare generosamente i sacrifici imposti da ogni nobile causa e da ogni santo apostolato.

Questa resistenza attiva legale entra nel programma dell'azione sociale dei cattolici e spesso viene loro ricordata e raccomandata dall'autorità della Chiesa, specialmente nell'imminenza di qualche sopruso da parte del potere politico e quando incombe la minaccia di leggi sovversive dei principii di moralità e di religione.

Leone XIII nell'Enciclica *Sapientiae Christianae*, esortando i cattolici a valersi dei loro diritti e ad opporsi alle ingiustizie delle leggi, deplorava giustamente la condotta di coloro che «non vorrebbero resistere a fronte scoperta, temendo che la resistenza inacerbisca gli animi degli avversari».

E soggiungeva: «Quelli che amano la prudentiam carnis, la falsa prudenza del mondo, che fingono di ignorare che ogni cristiano deve essere buon soldato di Cristo e presumono conseguire i premi dovuti ai vincitori per sentieri fioriti e senza combattere, lungi dal tagliare la via ai mali, non fanno che spianarla».

E quando i cittadini esercitano questo loro diritto di opposizione e si uniscono per combattere con tutti i mezzi legali e onesti una legislazione ingiusta, nessuna persona onesta li potrà biasimare o accusare di ribellione e di mancanza di rispetto all'autorità. Essi compiono allora un atto altamente lodevole e patriottico, perché la grandezza e l'onore della patria dipende dall'onestà e giustizia delle sue leggi.

«Spiegare la propria attività, dice ancora Leone XIII, e giovarsi della propria influenza per condurre i governi a cambiare in bene le leggi inique o insipienti, lungi dall'indicare ombra di ostilità verso i poteri incaricati di reggere la cosa pubblica, è per l'opposto dare prova di un amore alla patria non meno intelligente che coraggioso. A chi cadrebbe in animo di tacciare i cristiani dei primi secoli di nemici dell'impero romano, solo perché non si curvavano dinanzi alle prescrizioni idolatriche, ma si sforzavano di ottenerne l'abolizione?» (25).

**Più delicato e difficile è il problema della resistenza attiva armata, di quella resistenza che ricorre alla forza per opporsi e difendersi da leggi ingiuste e per abbattere un potere oppressore e tirannico.**

**E' lecito, secondo la dottrina cattolica, questa resistenza?**

Una società sfruttata e spossata da oppressori svergognati, da reggitori crudeli, ha il diritto di difendersi, come un viandante assalito da una banda di malfattori?

Se ad un uomo si mette ingiustamente un piede sul collo e si tiene schiacciato a terra, egli ha certamente il diritto di alzare il capo e buttare all'aria chi lo calpesta.

Non potrà la società oppressa valersi dello stesso diritto e scuotere il giogo dell'oppressione, liberandosi di coloro che ne conculcano i più sacrosanti diritti e la tengono miseramente schiava?

La risposta a seguire.

## NOTE

1 - Matteo, XXII, 21.

2 - Rom., XIII, 1-7 .

3 - I Tim., II, 1-2.

4 - Tito, III, 1.

5 - I Pet., II, 13-17.

6 - I Apol., n. 17.

7 - I Apol., n. 17.

8 - ALLARD, Storia delle persecuzioni, Vol. I, cap. V, p. 266.

9 - LEONE XIII, *Sapientiae Christianae*.

10 - LEONE XIII, *Diuturnum*.

- 11 - «Omnis lex humanitus posita in tantum habet de ratione legis in quantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturae discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio». (S. TOMMASO, Summa Theol I - II, q. XCV, a. 2).
- 12 - Nel dubbio sull'ingiustizia di una legge, la presunzione è in favore del legislatore (SUAREZ, De Legibus, I, cap . IX, 11) .
- 13 - Civ. Catt., Serie V, Vol. 8, p. 29.
- 14 - Unde tales leges (iniustae) non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum damnum vel turbationem: propter quod etiam homo iuri suo debet cedere (S. TOMMASO, Summa Theol I - II, q. XCVI, a. 4).
- 15 - CATHREIN, Filosofia Morale, Vol. I, p. 504.
- 16 - Atti, V. 29.
- 17 - Enarr. In Psalm. CXXIX, n. 7.
- 18 - S. TOMMASO, Summa Theol I - II , q . XCVI, a. 4. Cfr. SUAREZ, De leg. , 1. I, c. 9. n . 16.
- 19 - Enciclica Diuturnum.
- 20 - Enciclica Libertas.
- 21 - Questa resistenza alle leggi ingiuste presenta esempi illustri anche nell'Antica Legge. Si ricordino, tra gli altri, gli uomini giusti che si rifiutarono di adorare la statua del re Nabuchodonosor, il vecchio Eleazaro, i gloriosi fratelli Maccabei.
- 22 - Antigone, vv. 450-460 . Cfr. Ediz. ROCCI.
- 23 - De Leg. , 1. II , c. 4. Cfr. LATTANZIO, Institutiones, VI, 8.
- 24 - CATHREIN, Filosofia Morale, Vol. I , p. 505.
- 25 - Lettera Notre consolation ai Cardinali francesi, 3 maggio 1892. Nell'Enciclica Officio sanctissimo lo stesso Pontefice scrive: "No, non sarà giusto accusare nessuno e biasimare i cattolici, che ricorrono a simili mezzi. Degli stessi mezzi si valgono i nemici del nome cattolico per ottenere dai governi leggi contrarie alla libertà civile e religiosa: perché non sarà permesso ai cattolici servirsene nella maniera più onesta, nell'interesse della Religione e per la difesa dei beni, dei privilegi e dei diritti, che sono stati divinamente concessi alla Chiesa cattolica e che devono essere rispettati da tutti, governanti e sudditi?".

---

## SECONDA PARTE

### **Questo duplice atteggiamento di resistenza passiva e di resistenza attiva legale è conforme esso pure ai principi della dottrina cattolica.**

La dottrina cattolica comanda di ubbidire alle leggi giuste dell'autorità civile, non tanto per timore della pena quanto per debito di coscienza. Se le leggi sono ingiuste i cittadini invece possono e in alcuni casi devono ricusare di ubbidire e adoperarsi con mezzi legali per ottenere l'abrogazione o la modificaione di tali leggi (1).

In ambedue i casi i cittadini si valgono di un loro diritto e operano lecitamente.

Ma possiamo affermare la stessa cosa, quando si tratta di resistenza attiva con l'uso della forza a mano armata? In altre parole, quando la legge ingiusta cerca imporsi con la violenza e con la forza, è lecito ai cittadini organizzarsi e armarsi, opporre la forza alla forza, per ostacolare l'applicazione della legge ingiusta, e anche per abbattere con le armi un potere persecutore, di cui la legge ingiusta è l'odiosa espressione?

La resistenza attiva spinta sino a quest'ultimo grado, portata sino a queste estreme risoluzioni costituisce certamente un'operazione assai complessa, che da una parte tende a risultati di profonda ripercussione sociale, ma d'altra parte implica rischi gravi e certi.

Si è quindi di fronte ad un problema d'estrema delicatezza, la cui soluzione pratica è molto spinosa.

«Ma, osserva giustamente il Meyer, l'essere la questione praticamente spinosa non è una ragione per ignorarla speculativamente e passarla sotto silenzio. Poiché qualche volta le circostanze ne rendono imperiosamente necessaria una qualsiasi soluzione pratica, senza lasciare la possibilità né di evitarla né di rimandarla, vale meglio averla in antecedenza teoricamente risolta in conformità con i principi della sana ragione» (2).

**Nel presente articolo vogliamo appunto esaminare se in qualche caso straordinario ed estremo, quando ogni resistenza legale passiva e attiva è divenuta, in forza delle circostanze, praticamente inefficace e impossibile, sia lecito, se non dal lato della perfezione cristiana, almeno secondo la norma dello stretto diritto naturale, la resistenza attiva a mano armata.**

**Precisiamo ancora meglio i termini della questione per evitare i malintesi.**

Parliamo di un caso «straordinario ed estremo» quando, falliti tutti i mezzi pacifici e legali, perdura un'oppressione veramente tirannica. **Evidentemente solo i seguaci delle teorie del Rousseau potrebbero infatti affermare che l'insurrezione sia un rimedio ordinario contro la tirannide e che universalmente competa al popolo, per diritto di natura, il potere non solo di deporre i principi, ma anche di giudicarli e di punirli.**

Osserviamo in secondo luogo che la carità cristiana, anche nei casi «straordinari» di tirannide, raccomanda ai popoli oppressi la mansuetudine, la pazienza e la carità, le quali virtù spesso per provvidenza speciale di Dio sono coronate di felice successo. Ma la nostra questione tratta non di ciò che ai cuori generosi può suggerire o consigliare la perfezione cristiana, bensì di quello che rigorosamente comporta lo stretto diritto naturale.

Bisogna infine considerare che la questione quando viene agitata nel campo speculativo, non mira cioè a determinare ciò che si debba praticamente fare in un caso specifico straordinario, ma a stabilire in linea di principio, teoricamente, una norma obbiettiva di rettitudine.

**Alla questione così delimitata e chiarita, quale risposta danno i teologi e i filosofi cattolici?**

Si manifestano tra loro due atteggiamenti contrari, che mette conto conoscere con tutta esattezza.

Alla questione proposta alcuni rispondono negativamente. *I cittadini non hanno mai, in nessun caso, il diritto di opporre una resistenza attiva armata contro l'ingiustizia di chi li opprime e li calpesta.*

Questo atteggiamento è comune presso gli scrittori aulici. Scrive testualmente il Bossuet: «I sudditi non possono opporre alla violenza dei principi che rimostranze rispettose, senza sommosse e senza mormorazioni: soltanto preghino per la loro conversione. Le critiche aspre e le mormorazioni sono un principio di sedizione, che non deve essere tollerato. Quando dico che le rimostranze devono essere rispettose, intendo che lo siano effettivamente e non soltanto in apparenza. Ecco una dottrina veramente santa, veramente degna di Gesù Cristo e dei suoi fedeli» (3).

Questa dottrina del grande oratore, nella quale par di sentire un po' l'adulatore di Luigi XIV e l'interprete più rappresentativo dei teologi gallicani, si accosta a quella di

Giacomo I d'Inghilterra, il quale, parlando di un sovrano tiranno, scrive: «La preghiera, la pazienza, l'emulazione della vita sono i soli mezzi concessi ai sudditi dal diritto divino per ottenere da Dio che si degni di liberare egli stesso il suo popolo da questo flagello di sovrano» (4). Questa dottrina piacerà a Napoleone I.

In un corso di filosofia pubblicato per autorità del Card. Fesch nel 1810, con questa nota significativa:

«Questa edizione è la sola in uso nelle principali diocesi di Francia», si leggono le seguenti parole: «Anche se il principe fosse un tiranno crudele, anche se fosse il nemico più feroce della vera religione, non si ha mai il diritto di abbandonare il suo partito... Offendere nelle parole o nelle opere l'augusta persona del sovrano sarebbe una specie di sacrilegio» (5) .

**In appoggio di questa opinione si sogliono recare argomenti dedotti dallo spirito del Cristianesimo, che è spirito di tranquillità e di buon ordine e dalla condotta dei cattolici in faccia alle autorità terrene lottanti contro la Chiesa.**

Il Freppel, che segue le tracce del Bossuet, dopo aver riferito le note parole di Tertulliano a questo riguardo, soggiunge: «Ecco i veri sentimenti che animavano la Chiesa primitiva. Nonostante l'oppressione iniqua, sotto la quale gemevano i suoi membri, essa faceva loro un dovere di perseverare nella loro fedeltà verso il principe. Essa li esortava bensì per mezzo di tutti i suoi organi a non cedere giammai sul terreno della coscienza... ma d'altra parte rigettava come un delitto il solo pensiero della rivolta contro il potere civile nelle cose dell'ordine temporale. Ed è per questo che gli Apologisti non cessavano di raccomandare la pietà, la fede, la religione verso la seconda maestà, verso l'Imperatore che Dio ha stabilito e che ne esercita il potere sulla terra» (Tertulliano, Apol. 22-26).

**In una parola la Chiesa primitiva predicava la dottrina della resistenza passiva, la quale consiste nel rifiuto netto e perentorio di prestarsi ad atti che la coscienza riprova, ma essa vietava loro espressamente di rivoltarsi contro l'Autorità, sotto pretesto di vendicare la loro fede perseguitata, perché si ricordava delle parole di san Pietro che bisogna essere ubbidienti anche ai padroni cattivi (6).**

Il Bonomelli fa sua questa osservazione e la conferma con l'Enciclica Diuturnum illud di Leone XIII, nella quale il Pontefice, ricordato l'esempio degli antichi cristiani, che «non macchinavano alcuna resistenza», vuole che dall'autorità e dal magistero dei Vescovi «i popoli siano spesso ammoniti a fuggire le sette proibite, a detestare le congiure e a schivare qualsiasi sedizione».

E il Bonomelli conchiude che la forza invincibile della Chiesa sta nell'opporre alla forza materiale la forza morale (7).

**I principi della Rivoluzione francese dell'89, che, scalzando ogni autorità, cagionarono tante rovine sociali e politiche, e il timore di abusi da parte del popolo, furono pure un motivo non ultimo per negargli in qualsiasi caso il diritto alla resistenza attiva armata.** L'ordine civile e sociale non si tutela con il proclamare i diritti del popolo già troppo predicati ed esagerati, ma inculcando, contro le tendenze rivoluzionarie, i doveri di fedeltà e di ubbidienza alla legittima autorità.

Ma queste ragioni, che abbiamo lealmente esposte, non possono far dimenticare le splendide testimonianze e gli argomenti di quei teologi a favore della tesi contraria, che afferma la liceità giuridica della resistenza attiva armata, quando si verificano le condizioni richieste.

Ascoltiamo dapprima il Principe della Scuola san Tommaso d'Aquino.

Egli esprime il suo pensiero in parecchi luoghi della Somma Teologica e nell'opera *De Regimine principum*. Il passo classico e più importante è il seguente:

- «Il governo tirannico non è giusto, perché non è ordinato al bene pubblico, ma al bene particolare di colui che governa, come lo dimostra Aristotele nel libro III della *Politica* cap. 5 e nel libro VIII dell'*Etica* cap. IX. Perciò il rovesciamento di tale governo non ha il carattere di una sedizione, se non nel caso in cui il rovesciamento di tale governo si facesse con tanto disordine da recare alla nazione maggiore danno che la stessa tirannide. Ma la sedizione è piuttosto da parte del tiranno, perché fomenta discordie e turbamenti nel popolo che gli è soggetto per poterlo dominare più sicuramente» (8).

La maggior parte dei Dottori scolastici del Medioevo convengono su questo punto con S. Tommaso. «Essi affermano quasi concordemente, dice il Cathrein, che al popolo, nella sua totalità e in via regolare, di fronte ad una oppressione esterna, insopportabile, è lecito dichiarare guerra al tiranno e in certe circostanze, detronizzarlo. Il monarca riceve difatti il potere dal popolo, ma a condizione che egli governi con giustizia e non tirannicamente. Qualora non si mostri fedele agli obblighi assunti, il popolo, come totalità, può di nuovo far proprio il potere supremo, dichiarare la guerra al monarca, cacciarlo o citarlo in giudizio» (9).

In favore di questa tesi l'Hergenroether raccoglie molti passi di scrittori cattolici nella sua opera *La Chiesa cattolica e lo Stato Cristiano* (10). Tra questi scrittori merita di essere ricordato in modo speciale il Suarez, che tratta ampiamente la questione in parecchi suoi scritti. Il suo pensiero si può riassumere nel seguente modo:

- «Se un sovrano trasforma il suo potere in tirannide, abusandone in rovina manifesta dello Stato, può essere detronizzato, non da un privato, ma dal popolo, auctoritate publica, in forza del diritto naturale che egli possiede di difendersi e al quale non ha mai rinunziato» (11).

Nel suo trattato *Delle Censure* (Dist. 15, rec. 6 prerog. 7) il Suarez aveva sostenuto il diritto del popolo ad abbattere per modo di legittima difesa un governo scismatico ed eretico, corruttore della nazione. Gli editori veneziani, durante un contrasto tra la Repubblica e la Corte Romana, ristamparono il trattato, sopprimendo però questo passo.

La Congregazione dell'Indice, spontaneamente, senza essere affatto sollecitata, interdisse l'edizione come falsa e in pregiudizio del Suarez. Egli scrisse allora, nel 1606, per richiesta di Paolo V, un trattato in tre libri per difendere l'immunità ecclesiastica. Nel terzo libro, che è consacrato interamente a giustificare l'atto della Congregazione dell'Indice, nuovamente espone e rinforza la sua dottrina della legittima difesa popolare, presentandola come intrinsecamente certa. L'opera intera fu inviata a Paolo V, che rispose con un breve molto laudativo (12).

A queste voci del passato fanno eco le testimonianze di non pochi e autorevoli filosofi e teologi moderni. Citiamone alcune.

Il Lehmkuhl scrive: «Altro è la ribellione, altro è la resistenza alle leggi ingiuste e alla loro esecuzione. Se si compie infatti con la legge una violenza evidentemente ingiusta, resistendo alla legge non si resiste già all'autorità, ma alla violenza ingiusta. Quando poi e in quale misura sia permesso di respingere con la forza una violenza evidentemente ingiusta esercitata in nome e con l'apparato dell'autorità pubblica, ciò

dipenderà dall'esito che si può sperare e dai mali forse più grandi che la resistenza potrebbe attirare sulla nazione» (13).

Il Noldin si esprime in termini quasi identici (14).

Il Génicot riferisce le parole del Lehmkuhl e invoca l'autorità di san Tommaso: «Quando si compie apertamente un'ingiusta oppressione da coloro che tengono il legittimo potere, abbiamo un caso simile alla violenza dei ladroni, come dice l'Angelico (Sum Theo II - II q . 69 a. 4)... e perciò come è lecito resistere ai ladroni, così è lecito, in tale caso, resistere ai principi malvagi, eccetto il caso di grave scandalo, potendosi temere da questa resistenza qualche grave disordine» (15) .

Il Cepeda afferma che questa dottrina è «la meglio fondata» e soggiunge:

**«In questo caso l'autorità civile, che ha per fine il bene comune, ma che è adoperata dal tiranno a detrimento della società, senza che ci sia speranza di emendamento, viene a trovarsi in collisione con il diritto che ha la società di attendere al suo fine. Ora in questa collisione il diritto di tutta la società deve prevalere»** (16).

Con maggior chiarezza e precisione ragiona il Meyer, a sostegno della tesi, nel seguente modo: «Come ogni individuo ha un diritto innato di provvedere alla sua conservazione e per conseguenza di difendersi a mano armata contro la violenza di un'ingiusta aggressione, senza tuttavia eccedere la misura che viene legittimata dai bisogni della difesa, così un popolo, costituito in persona morale dalla sua unità sociale, deve necessariamente essere fornito dalla natura di un simile diritto essenziale. Il diritto naturale della difesa si estende infatti, senza eccezione ad ogni creatura ragionevole e per conseguenza a pari o a maggior ragione a una personalità umana collettiva. Perciò tutte le volte che un abuso tirannico del potere, non già transitorio, ma costante e sistematico, avrà ridotto il popolo a un estremo tale che, manifestamente, ne va ormai di mezzo la sua salvezza, per esempio se si tratta di scongiurare un pericolo imminente per lo Stato, o dei beni essenziali della nazione e in prima linea di salvare il tesoro della vera fede da una sicura rovina, allora, per diritto naturale, ad una simile aggressione, per quanto lo richiedono le cause e le circostanze, è lecito opporre una resistenza attiva. La Sacra Scrittura ci presenta un nobile esempio di questo modo di difesa nella storia dei Maccabei» (17).

Sullo stesso principio che *vim vi repellere licet* insiste il Cathrein: «Non riusciamo a capire, scrive egli, che cosa si possa ragionevolmente obbiettare contro questa opinione, supposto che si tratti di resistere ad attentati attuali violenti e possa farsi senza provocare mali maggiori per la collettività. Se ogni singolo individuo può difendere la propria vita contro un'aggressione manifestamente ingiusta del principe, perché ciò non dovrebbe essere lecito a tutti? Perché i cittadini non si dovrebbero unire fra loro per difendersi meglio e opporsi con la violenza all'ingiusta violenza del tiranno? Il diritto dell'ultimo suddito non è meno sacro del diritto del sovrano: questi è destinato alla difesa dei diritti dei sudditi. Né si dica che il popolo non ha un potere pubblico e che si arroga la sovranità non spettante a lui, perché per la legittima difesa contro un assalto attuale, ingiusto - e di questo appunto ed esclusivamente si tratta - non c'è bisogno di potere pubblico.

E tale dottrina non fa a cozzi con il Sillabo poiché questo condanna soltanto l'opinione che afferma essere lecito negare capricciosamente ubbidienza al principe legittimo e ribellarsi a lui. Non ha niente a che fare con questa opinione la dottrina del diritto di difesa e della semplice resistenza nel caso di necessità estrema» (18).

A questo proposito osserva giustamente il Card. Zigliara: «**Si resiste non all'autorità, ma alla violenza; non al diritto, ma all'abuso del diritto; non al principe, ma all'ingiusto oppressore di un diritto proprio e nell'atto stesso dell'aggressione**» (19).

Né vale opporre che i primi cristiani perseguitati dagli imperatori pagani si lasciarono martirizzare senza opporre alcuna resistenza. Operando in tal modo essi diedero certamente un esempio ammirabile di eroica virtù. Ma avevano incontestabilmente anche il diritto di agire altrimenti e di respingere la violenza con la forza. «Noi facciamo questione di diritto, osserva il Card. Zigliara, e ci si parla di pazienza. Siamo d'accordo che si debbano sopportare con pazienza le offese degli uomini; ma la pazienza non sopprime nel paziente la facoltà di rivendicare il proprio diritto e se questo vale per i cittadini individualmente considerati, sarà per lo meno ugualmente vero per riguardo alla collettività» (20).

In base alle autorevoli testimonianze riferite e ad altre, che per brevità omettiamo (21), ci pare che il diritto della legittima difesa anche con la forza da parte di un popolo oppresso, in qualche caso estremo, poggi sopra solidissimo fondamento.

### **Ma risolta la questione in astratto, che cosa dobbiamo dire quando si tratta della sua applicazione pratica?**

I fautori del diritto della resistenza attiva armata sono concordi nell'ammettere che l'uso del diritto è di un'estrema delicatezza per i gravi turbamenti sociali dai quali è sempre accompagnato. Perciò nel caso particolare l'uso del diritto deve essere determinato e regolato secondo le norme della prudenza cristiana e della carità bene ordinata, affinché si mantenga nei limiti della liceità, cioè della ragione e della giustizia, e non degeneri in ribellione. Questa delimitazione precauzionale dell'uso del diritto della resistenza attiva armata è tanto più necessaria perché gli uomini sono disposti a credersi intollerabilmente oppressi, ad esagerare gli abusi di chi li governa e a trascendere facilmente alla violenza (22).

Dai migliori filosofi, giuristi e teologi cattolici, furono quindi stabilite alcune condizioni, alle quali è necessario che sia sottoposta la difesa popolare per essere legittima nel suo esercizio. Si possono ridurre a quattro.

Le indichiamo brevemente.

1) La tirannia del potere deve essere costante e abituale e deve avere un carattere di tale gravità da mettere in pericolo di rovina i beni essenziali di un popolo e di una nazione, tra i quali tiene il primo posto la Religione.

Un rimedio violento e anormale, qual è quello della resistenza attiva armata, non potrebbe essere legittimato se non da un dovere di carattere estremo, che si verifica appunto in una tirannia veramente eccessiva, quando i più sacrosanti diritti dei sudditi vengono lesi per abitudine da un principe che si prende giuoco della loro vita, della loro coscienza e dei loro beni (23).

«Se la tirannide, dice san Tommaso, non è eccessiva, ma leggera, è meglio sopportarla che non esporsi, abbattendo il tiranno, a pericoli molti e più gravi della stessa tirannide» (24).

2) La gravità della situazione sia manifesta e tale venga giudicata, non da persone private o da una parte qualunque del popolo, ma dalla sua parte maggiore e migliore per onestà e saggezza, in modo che possa dirsi che la resistenza attiva procede veramente dalla pubblica autorità e non da un'iniziativa privata.

3) Nel tentativo di abbattere un potere tirannico bisogna che vi siano, sempre, a giudizio di persone competenti, molte probabilità di felice successo. **Chi alla leggera si lanciasse in una simile avventura, commetterebbe evidentemente non solo una grave imprudenza, ma addirittura un crimine sociale.** «Se infatti gli oppositori del tiranno soccombono, dice san Tommaso, il tiranno provocato infierirà più aspramente sul popolo» (25).

4) **La caduta del governo tirannico non deve infine creare una situazione più tragica e più rovinosa di quella dalla quale si vuole uscire con il ricorso alla forza.** «Anche nel caso, in cui può essere vinto il tiranno, continua san Tommaso, seguitano spesso gravissime dissensioni, perché o quando s'insorge contro il tiranno o dopo averlo rovesciato, venendosi poi all'ordinamento del governo, la moltitudine si divide facilmente in partiti. Talvolta accade che colui che è incaricato dalla moltitudine di cacciare il tiranno, abusando della data facoltà, fa se stesso tiranno, e per timore che gli sia fatto quello che egli ha fatto ad altri, opprime i sudditi con mano più crudele e li riduce ad una più dura servitù» (26).

Se queste condizioni rimangono nel campo delle semplici ipotesi e non è possibile trovare alcun rimedio contro un governo che opprime miseramente un popolo, allora bisogna, dice san Tommaso, «ricorrere a Dio che è il re universale e che viene in aiuto opportunamente agli uomini nelle tribolazioni. Egli ha il potere di rendere mansueto il cuore crudele del tiranno, secondo il detto di Salomone (Prov. 21, 1): Il cuore del re è nelle mani di Dio; egli lo piega in quella parte che gli piace... Dio può togliere di mezzo i tiranni e ridurli a infimo stato... Ma perché il popolo sia meritevole di avere da Dio questo bene, deve cessare dal peccato, perché in pena del peccato gli empi, permettendolo Dio, acquistano vigoria» (27).

E il caso estremo da noi supposto, nel quale abbiano luogo tutte le condizioni enumerate, sarà in pratica assai raro, specialmente nelle costituzioni moderne dove in generale è concessa al popolo una larga cooperazione al governo (28).

«Conseguentemente, osserva il Cathrein, la dottrina esposta non può essere denunciata come pericolosa, se non da un maligno o da chi non l'ha considerata in tutta la sua pienezza» (29).

Tale caso poi sarà del tutto impossibile in uno Stato ordinato e ben governato, nel quale l'autorità dei capi e l'ubbidienza dei sudditi siano concepite secondo i principi della morale cristiana.

A questo proposito ci sembrano opportune anche per i nostri giorni alcune osservazioni del Tongiorgi, e perciò le trascriviamo come conclusione di questo articolo.

«Per impedire, dice egli, la tirannide e per reprimerla la via migliore sarebbe questa che tutte le nazioni e i capi di esse si sottoponessero con patto volontario ad un supremo consesso di principi, affinché venissero da questo decise le controversie sorte tra il governo e il popolo; o sarebbe di gran lunga molto meglio che tali controversie fossero deferite al Maestro supremo e infallibile della verità e della giustizia, che la divina bontà ha collocato in mezzo alle genti cristiane, rimettendone la decisione al suo arbitrato pacifico e paterno.

Del resto bisogna ricordare che la tirannide, che consiste nell'abuso del potere, trae sempre origine o almeno trova esca nella perversione morale della società.

Se tutti i cittadini infatti fossero talmente retti da riuscire con intrepidezza di ubbidire alle leggi apertamente ingiuste, la tirannia non troverebbe alcun appoggio, e perciò o non vi sarebbe mai alcun tiranno o se qualcuno incominciasse a governare in modo tirannico, sarebbe ben presto costretto a desistere dal suo proposito. Dal che appare che ad impedire gli abusi della tirannia giova molto più l'onestà dei cittadini e la libera costanza dell'animo nel compiere il proprio dovere che non le difese e i sostegni artificiali delle costituzioni politiche» (30).

## NOTE

1 - Cfr. Civ. Catt., 1944, III, 327-336.

2 - *Institutiones iuris naturalis*, Pars II, sect. III, lib. I, cap. I, n. 531. Friburgo, Herder, 1900. Cfr. BALMES, Il Protestantesimo comparato al Cattolicesimo, Vol. III. .

3 - *Politique tirée de l'Ecriture sainte*, VI, art. 2 propos. 6.

4 - *Jus liberae monarchiae*, citato dal SORTAIS, *Traité de Philosophie*, Vol. II , p. 289, n. 106. Paris, Lethielleux, 1923.

5 - IMAURICE DE LA TAILLE, En face du pouvoir, «L'actitude des Catholiques en face de la violence légale», p. 156, Tours, Alfred Cattler, 1910.

6 - FREPPEL, Tertulliano, Vol. I, lezione 8\*.

7 - *Questioni religiose, morali e sociali*, Vol. II, «L'ubbidienza dei cattolici alle potestà terrene», p. 252. Roma, Desclée, 1903. Raccomandazioni simili a quelle di Leone XIII erano già state fatte nell'Enciclica *Mirari* (15 ag. 1832) da Gregorio XVI. Cfr. MEYER, 1. c. , p. 529.

8 - *Sum. Theol. II - II*, q. 42, art. 2. Cfr. *II - II*, q. 69, art. 4, e *I - II* , q. 94, art. 4.

Si aggiunga quello che si dice nell'opuscolo *De Regimine principum* ( lib. I cap. 6). Le diverse testimonianze dell'Angelico si possono vedere raccolte dal BALMES nelle Note al cap. 51 dell'opera citata.

9 - *Filosofia Morale*, Vol. II , 740. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1920. «Pater familias, scrive il BELLARMINO, «Etiamsi pessimus sit, nunquam potest a familia iudicari et expelli, sicut potest rex, quando degenerat in tyrannum». (Controv. II, c. 16). Cfr. *De Romano Pontefice*, 1. 5, cap. 7. Lo stesso press'a poco dice il BANEZ ( *De iustitia et iure*, q. 61. a. 3 ) e il CAIETANUS ( in 2-2, 42, 2).

10 - Vol. 2, *Dissertazione XIV*, «L'origine del potere e il diritto di resistenza». Parma, Fiaccadori, 1878.

11 - *Disputatio XIII*, *De Bello*, sect. 8, prop. 2. Cfr. *Defensio fidei*, 1. III, c. 3: lib. IV, cap. IV, parag. 5 e 6.

12 - DE SCORRAILLE, François Suarez, Vol. II, p. 120-126, Paris, Lethielleux, 1911. E' riportato per disteso il Breve di Paolo V. Cfr. MALON, *Opuscula sex inedita Fr. Suarez*, París, Demichelis, 1859. Nella prefazione l'A. accenna a questo episodio.

13 - *Theologia moralis*, Vol. I, n. 953 p. 532. Volgarmente si dà spesso il nome di ribellione a qualunque resistenza anche difensiva contro la legittima potestà. Nel suo stretto significato invece la ribellione è il sovvertimento violento dell'ordine pubblico giuridicamente esistente (CATHREIN, Fil . Mor. II , p. 756); è la violenza usata dai sudditi contro il principe legittimo per deporlo o per indurlo a mutare la costituzione o a concedere pubblici favori (MEYER, 1. c, p. 509, n. 522). Ha quindi sempre ragione non di difesa, ma di offesa. Non deve quindi essere confusa con ogni resistenza attiva difensiva.

14 - *De praeceptis*, n. 310 dell'Edizione XXVI curata dallo SCHMITT S. I., 1939.

15 - *Theologia Moralis*, Vol. I, n. 357. Bruxelles, Dewit, Editio sexta, 1909.

16 - RODRIGUEZ De Cepeda, *Eléments de droit naturel*, pp. 539-540. Paris, Retaux Bray, Libraire Editeur, 1890.

17 - *Institutiones iuris naturalis*, 1. c., pp . 531-532.

18 - *Filos. Mor. 1. c. Vol. II* , p. 744. La stessa risposta viene data dagli autori ad altri documenti pontifici, dove si condanna soltanto la ribellione o viene raccomandata la rassegnazione per motivi di prudenza o per ragioni di particolari circostanze (Cfr. MEYER, 1. c. , n. 533: *Notanda ad solvendas difficultates*).

19 - *Summa Philosophica*, Vol. III, 1. II, cap. III, art. 7, n. 55. Secondo lo Schiffini, in quest'affare il popolo procede non iure punitionis, ma iure defensionis. Nella resistenza attiva «non opus est iurisdictione nulla, sed sufficere videtur ius propriae conservationis, quod ut individuis, sic etiam societati competit quodque certe praevalet iuri existenti in talibus tyrannis ad possessionem auctoritatis» ( *Fil. Mor. II*, n. 474).

20 - *Summa Phil. 1. c . p. 297*. Una simile risposta dà pure l'Hergenröther : «Ma, dirà qualcuno, i sudditi cristiani non dovrebbero lasciarsi mettere a morte anziché fare resistenza, anche quando fossero assai forti per farla? Questo è un affare di perfezione cristiana, non un dovere d'incondizionata rinunzia a tale resistenza.... Vi sono due modi di difendere la religione: primo, al modo di Eleazaro con il martirio (II Mach. VI, 18-31 ): secondo, al modo di Matatia (I Mach. II, 1-11), il quale si levò con i suoi a lottare contro l'oppressione pagana. Ciò che fu lecito ai Maccabei nell'Antico Testamento secondo la legge naturale, deve essere lecito, in circostanze uguali, anche nel Nuovo Testamento» ( *La Chiesa Cattolica e lo Stato cristiano*, Vol. III, 1. c., *Dissertazione XIV*, n. 12).

21 - *Civ. Catt.*, Serie V, Vol. 8, pp. 28-29. Notevoli sono a questo riguardo le istruzioni impartite da Pio XI all'Episcopato Messicano durante la persecuzione del Governo contro la Chiesa. ( *Firmissimam constantiam*, 28 marzo 1937).

22 - *BALMES*, 1. c. , cap. LVL.

23 - Questo vale anche nel caso in cui «il principe» sia il popolo stesso, sotto un regime democratico. La tirannia infatti esercitata dal popolo o a nome del popolo, è spesso più oppressiva e spaventosa di quella esercitata da un sovrano in regime monarchico.

24 - *De Regim. Princ.*, 1. I, cap. 5.

25 - *De Regim. Princ.*, 1. c.

26 - *De Regim. Princ.* 1. c.

27 - *De Regim. Princ.*, 1. I, cap. 6 .

28 - Il caso non è tuttavia impossibile nemmeno ai nostri giorni. Lo suppone Pio XI nella Lettera Apostolica all'Episcopato Messicano, nella quale si tracciano le norme che debbono regolare l'azione collettiva dei cittadini contro la tirannia del loro governo. (Cfr. *Civ. Catt.*, 1937. II, 314).

29 - *Filosofia Morale*, II, p. 744.

30 -  *SALVATORE TONGIORGI*, *Institutiones Philosophiae Moralis in compendium redactae*, n. 471. Roma, Ex Typografia Romana, 1882.

\*\*\*\*\*

Cooperatores Veritatis il sito: <https://cooperatores-veritatis.org/>

CANALE TELEGRAM: <https://t.me/cooperatoresveritatis>

Youtube dirette: <https://www.youtube.com/c/CooperatoresVeritatis/videos>